



COMUNE DI SUVERETO

Provincia di Livorno

Piazza dei Giudici n. 3 – 57028 – Suvereto (LI)

SERVIZI CIMITERIALI DI SEPPELLIMENTO, CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO DI SUVERETO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento di servizi cimiteriali di seppellimento, manutenzione ordinaria, pulizia e custodia del Comune di Suvereto

Art. 2 – Descrizione del servizio

Le operazioni cimiteriali di seguito indicate si debbono intendere comprensive anche di ogni e qualsiasi altra spesa per impiego di mano d'opera, utilizzo di nolo o mezzi meccanici, acquisto di materiali, anche di pulizia, ed attrezzature e quanto altro necessario a rendere l'intervento funzionale ed a perfetta regola d'arte.

L'operatore economico aggiudicatario, dovrà garantire un servizio in grado di adattare, plasmare il proprio assetto e funzionamento ai bisogni dell'utenza destinataria delle attività.

A) OPERAZIONI CIMITERIALI

Ricevimento salma

Le operazioni di ricevimento salme consistono in:

- ritiro e controllo dei documenti accompagnatori della salma (permesso di seppellimento – autorizzazione al trasporto – comunicazioni e consegnare alla famiglia il bollettino per il pagamento della posa in opera dell'epigrafe in marmo o altro materiale);
- coadiuvare il personale dell'Impresa funebre, incaricato al trasporto, nello scaricare il feretro dall'auto funebre, trasporto del feretro al luogo di tumulazione o inumazione, compreso l'eventuale sosta e/o deposito nella camera mortuaria, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio;
- consegna dei documenti all'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune.

La Ditta ha diritto al pagamento solo per il ricevimento della salma effettuato nei giorni festivi o nei giorni feriali se effettuato in orario pomeridiano o nei tre giorni settimanali dove non è prevista la presenza del custode. In questi casi la salma sarà depositata nella camera mortuaria e seppellita o tumulata il giorno feriale successivo a partire dalle ore 8,00.

Tumulazioni

Le operazioni di tumulazione (deposito della salma o resti mortali nel loculo) consistono in:

- rimozione delle lapidi marmoree dai tumuli;
- preparazione sul luogo della sepoltura di mattoni e malta approntata;
- allestimento di idonei ponteggi con cavalletti e/o tavole di legno o utilizzo della macchina solleva feretri messa a disposizione del Comune;
- sollevamento del feretro e deposizione nel loculo;
- chiusura loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa, esteriormente intonacata. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica, evitando danneggiamenti ed imbrattature dei loculi vicini e delle pavimentazioni antistanti;
- eventuale apposizione della lapide marmorea sulla facciata esterna della nicchia e fissaggio con materiali all'uopo necessari;
- pulitura della lapide in questione ed eventualmente delle lapidi sottostanti e ripristino igienico del sito.
- raccolta dei rifiuti derivanti da attività cimiteriali (materiali lapidei, inerti, smurature e similari) così come definiti dall'art. 2 lett. f) del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 . Il conferimento e lo smaltimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia è a totale carico della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre dotare il personale degli attrezzi necessari per la esecuzione delle predette opere (martello, cazzuole, spatola, ecc.) e fornire il materiale edile occorrente (mattoni e malta).

Estumulazioni - condizionamenti

Le operazioni di estumulazione - condizionamento (estrazione del feretro nei casi consentiti dal DPR 285/90) consistono in:

- delimitazione della zona investita dall'operazione cimiteriale attraverso apposita transennatura, segnaletica di sicurezza e rimozione della stessa al termine dell'operazione;
- apertura del loculo con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi;
- estrazione del feretro e trasporto nell'apposito locale interno al cimitero;
- apertura del feretro con la massima attenzione e raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:
 - a. raccolta dei resti mortali, se mineralizzati, in apposita cassetta ossario fornita dall'appaltatore e tumulazione della stessa, nello stesso loculo o in altro loculo eseguendo le stesse operazioni previste per la tumulazione;
 - b. pulizia dell'area circostante così pure delle attrezzature utilizzate per l'espletamento dell'operazione;
 - c. raccolta dei rifiuti derivanti da attività cimiteriali (materiali lapidei, inerti, smurature e similari) così come definiti dall'art. 2 lett. f) del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 . Il conferimento e lo smaltimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia è a totale carico della ditta aggiudicataria.
 - d. raccolta dei rifiuti da estumulazione così come definiti dall'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, sistemazione degli stessi in appositi imballaggi secondo la procedura di cui all'art. 12 del del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 . Solo a seguito di tale imballaggio i rifiuti cimiteriali potranno essere collocati all'interno del magazzino presente presso ogni struttura cimiteriale secondo le indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione del contratto. La fornitura dei sacchi, la manodopera necessaria per l'imballaggio dei rifiuti cimiteriali nonché la collocazione degli stessi all'interno del locale magazzino posto nella palazzina dei cimitero sono a carico della ditta aggiudicataria.

Le operazioni previste alle precedenti lettere a – b – c, sono alternative e verrà eseguita l'una o l'altra secondo la volontà espressa dai familiari.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre dotare il personale degli attrezzi necessari per l'esecuzione delle predette

opere (martello, cazzuole, spatola, ecc.) e fornire il materiale edile occorrente (mattoni e malta).

Tumulazione di urne cinerarie o resti mortali (vedasi modalità di esecuzione descritte nelle tumulazioni)

Inumazioni

Le operazioni di inumazione (deposito della salma a terra) consistono in:

- escavazione di fossa a 2 ml. di profondità dal piano e alla distanza di almeno 50 cm da altra fossa, a mano o con mezzi meccanici idonei, che abbiano le seguenti misure:
- per i cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, lunghezza al fondo ml.2,20 - larghezza ml.0,80;
- per i cadaveri di minori degli anni 10, lunghezza al fondo ml. 1,50 - larghezza ml.0,50;
- trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di inumazione, compreso l'eventuale sosta nella camera mortuaria, con mezzo idoneo fornito dal Comune e riservato esclusivamente per detto servizio;
- deposizione del feretro sul fondo della fossa con possibilità di uso del calaferetri a manovella messo a disposizione dal Comune;
- chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo;
- pulizia dell'area circostante il posto di inumazione;
- successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento;
- posa in opera di tavole in legno per realizzazione sagoma della tomba e tavoletta per epigrafe;
- eventuale ricarico supplementare di terreno fino al completo livellamento qualora si verificasse a seguito di rovesci temporaleschi od altro, il calo della cassa;
- raccolta dei rifiuti eventualmente rinvenuti in occasione dello scavo della fossa, così come definiti dall'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, sistemazione degli stessi in appositi imballaggi secondo la procedura di cui all'art. 12 del del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003. Solo a seguito di tale imballaggio i rifiuti cimiteriali potranno essere collocati all'interno del magazzino presente presso ogni struttura cimiteriale secondo le indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione del contratto. La fornitura dei sacchi, la manodopera necessaria per l'imballaggio dei rifiuti cimiteriali nonché la collocazione degli stessi all'interno del locale magazzino posto nella palazzina dei cimitero sono a carico della ditta aggiudicataria.

Esumazioni

Le operazioni di esumazione (estrazione resti mortali inumati) consistono in:

- delimitazione della zona investita dall'operazione cimiteriale attraverso apposita transennatura, segnaletica di sicurezza e rimozione della stessa al termine dell'operazione;
 - escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee, fino a giungere al livello del feretro;
 - pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta resti mortali, che saranno deposti in apposita cassetta di zinco (non fornita dall'appaltatore) munita di targhetta metallica di identificazione del defunto;
 - trasporto della cassetta nell'apposito locale posto all'interno del cimitero per eventuale saldatura;
 - tumulazione della cassetta ossario seguendo le stesse operazioni per la tumulazione, oppure deposito dei resti mortali nell'ossario comune;
 - chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositata nell'ambito del cimitero;
 - pulizia dell'area circostante così pure delle attrezzature utilizzate per l'espletamento dell'operazione;
-

- eventuale ricarico supplementare di terreno fino al completo livellamento qualora si verificasse a seguito di rovesci temporaleschi od altro, il calo della cassa;
- raccolta dei rifiuti derivanti da attività cimiteriali (materiali lapidei, inerti, smurature e similari) così come definiti dall'art. 2 lett. f) del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 . Il conferimento e lo smaltimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia è a totale carico della ditta aggiudicataria.
- raccolta dei rifiuti da esumazione così come definiti dall'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, sistemazione degli stessi in appositi imballaggi secondo la procedura di cui all'art. 12 del del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 . Solo a seguito di tale imballaggio i rifiuti cimiteriali potranno essere collocati all'interno del magazzino presente presso ogni struttura cimiteriale secondo le indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione del contratto. La fornitura dei sacchi, la manodopera necessaria per l'imballaggio dei rifiuti cimiteriali nonché la collocazione degli stessi all'interno del locale magazzino posto nella palazzina dei cimitero sono a carico della ditta aggiudicataria.

B) SERVIZIO DI CUSTODIA

Il servizio di custodia é inteso come il complesso di operazioni amministrative esplicitamente disciplinate dall'art. 52 del Regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. 285 del 1990 nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del decreto sopra citato o in altre leggi, regolamenti o disposizioni nazionali e locali al tempo vigenti vengano specificatamente ascritte al custode.

In particolare il servizio di custodia consiste in:

PRESTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

SORVEGLIANZA ED INFORMAZIONI AL PUBBLICO

Il cimitero comunale di Suvereto è dotato di n. 2 cancelli d'ingresso automatici che permettono un'autonoma apertura e chiusura. L'orario di apertura al pubblico disposto dall'Amministrazione Comunale è il seguente:

Orario Estivo valido dal 1 aprile al 30 settembre:

Lunedì dalle ore 7,00 alle ore 12,00

dal Martedì alla Domenica e tutti i giorni festivi: dalle ore 7.00 alle ore 18.00

Orario Invernale valido dal 1 ottobre al 31 marzo:

Lunedì dalle ore 7,00 alle ore 12,00

dal Martedì alla Domenica e tutti i giorni festivi: dalle ore 7.00 alle ore 17.00

Festività dei Defunti dal 25 ottobre al 9 novembre: dalle ore 7.00 alle ore 17.00

Nel giorno 1° Maggio è prevista la chiusura completa

Il servizio di custodia sarà presente esclusivamente nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00

Il servizio comprende anche il complesso delle attività amministrative inerenti il servizio di custodia, quale la conservazione dei registri e delle autorizzazioni alla sepoltura, nonché il rispetto e l'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, oltre al compito di fornire informazioni al pubblico.

La ditta dovrà svolgere un servizio di custodia, segnalando all'ufficio comunale competente, tutti i danni provocati sia a manufatti e oggetti di proprietà comunale sia a quelli di proprietà privata.

Nell'ambito del servizio la ditta dovrà assicurare una pronta reperibilità telefonica al di fuori dell'orario e dei giorni di apertura al pubblico ed anche nei giorni festivi, in quanto il custode dovrà essere rintracciabile, oltre che dagli uffici comunali, anche dalle imprese funebri per gestire le prenotazioni di accesso al cimitero e l'indicazione delle modalità di sepoltura.

PULIZIA-GESTIONE RIFIUTI

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà provvedere alla :

- Pulizia ordinaria dei locali adibiti a servizi igienici;
- Pulizia dei viali (compreso il rastrellamento e rimozione delle coccole di cipresso) e dei percorsi e marciapiedi interni al cimitero;
- Pulizia ordinaria delle scale e delle gallerie dei loculi;
- Pulizia settimanale dei locali adibiti ad ufficio, magazzino e stanza mortuaria;
- Sostituzione delle lampade votive non funzionanti, accensione e/o spegnimento delle lampade votive a seguito della richiesta o cessione del servizio lampade votive come da comunicazioni dell'ufficio comunale competente;
- Taglio dell'erba tra le tombe, lungo marciapiedi e percorsi e nelle aree verdi;

Nell'ambito del servizio la ditta dovrà provvedere ad eseguire la raccolta differenziata dei rifiuti e il deposito presso gli appositi contenitori.

Art. 3 – Attrezzature e materiali per il servizio

Tutte le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento del servizio sono ad esclusivo carico dell'impresa per tutta la durata del contratto, ad eccezione delle attrezzature esistenti e di proprietà comunale (quali macchina sollevaferetri F.lli Ferretti, barella manuale portaferetri e calaferetri a manovella) che l'Amministrazione comunale metterà a disposizione della ditta vincitrice del presente appalto.

Tutte le attrezzature acquistate dalla ditta rimarranno di proprietà della stessa.

Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo di avere i mezzi e le attrezzature sempre in perfetta efficienza, nonché la tassa di circolazione, assicurazione, carburanti e lubrificanti dei mezzi impiegati saranno a carico della ditta.

La ditta non potrà depositare all'interno del Cimitero attrezzature e materiali oltre quelli strettamente necessari per svolgere il servizio e non potrà esercitare prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso.

I materiali e le attrezzature dovranno essere depositati e tenuti nei punti stabiliti dal direttore dell'esecuzione del contratto, lo stesso dicasi per le prestazioni connesse con il servizio stesso.

Art. 4 - Modalità di svolgimento dei servizi cimiteriali

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire tutte le operazioni cimiteriali di cui al presente capitolato che saranno effettuate sotto il controllo del direttore dell'esecuzione del contratto, che disporrà affinché vengano rispettate tutte le norme del caso previste dal DPR 285 del 10/09/1990 "Regolamento di Polizia Mortuaria", e le disposizioni impartite dall'A.S.L. competente territorialmente.

Nell'espletamento di operazioni cimiteriali e nella preparazione di funerali che comportano l'apertura di loculi dove sono sepolti dei defunti, occorre che tutto il lavoro, con particolare riferimento ai lavori di muratura, sia organizzato in modo tale da garantire sempre e comunque la protezione, tutela e riservatezza dei defunti stessi da qualunque tipo di vandalismi, profanazioni, accessi dall'esterno.

L'intervento della ditta aggiudicataria deve essere contrassegnato da efficienza e da puntualità sul luogo dove viene eseguita l'operazione cimiteriale richiesta.

L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, consegnerà al direttore dell'esecuzione del contratto:

- l'elenco nominativo del personale impiegato nelle attività con la relativa qualifica,
- i riferimenti telefonici compreso quello della reperibilità;

La comunicazione di avvenuto decesso verrà effettuata dall'ufficio comunale competente per via telefonica. In seguito alla comunicazione di avvenuto decesso, il custode reperibile, attiverà la squadra operativa necessaria alla corretta esecuzione dell'intervento.

La squadra operativa sarà composta da un caposquadra e da un operatore generico. All'interno della squadra così composta sarà presente un addetto formato per il primo soccorso e per la prevenzione agli incendi. Gli operatori saranno muniti di opportuni indumenti da lavoro recanti i loghi dell'appaltatore, di dispositivi di protezione individuali adeguati e di cartellino di identificazione.

Le operazioni cimiteriali di inumazione e tumulazione dovranno essere effettuate nei giorni feriali in continuità del trasporto funebre fino alle ore 12,00. Nei giorni e nelle ore nei quali non verrà effettuato il seppellimento o la tumulazione, la salma sarà ricevuta dal custode del cimitero e depositata nella camera mortuaria e seppellita o tumulata il giorno feriale successivo a partire dalle ore 8,00.

La Ditta aggiudicataria si renderà garante nei confronti dell'Amministrazione Comunale del corretto uso e di ogni eventuale danno che dovesse essere causato da terzi nel caso in cui dovessero rimanere aperti i locali.

Art. 5 – Personale e obblighi dell'appaltatore

Il personale utilizzato per l'espletamento del servizio agirà sotto la diretta responsabilità dell'appaltatore. L'appaltatore dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto l'elenco nominativo del personale addetto al servizio con l'indicazione per ognuno dell'inquadramento nei livelli del contratto di categoria, nonché le eventuali successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il servizio risulta ad alta intensità di manodopera e trovano applicazione le clausole sociali per l'applicazione dell'art. 51 del D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 relativamente ai contratti collettivi di settore.

Per l'esecuzione dei servizi cimiteriali, l'impresa dovrà impiegare un congruo numero di persone comunque non inferiore a due e dovrà, in casi eccezionali di comprovata necessità, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, aumentare tale numero minimo.

L'appaltatore si impegna a provvedere alla immediata sostituzione di ogni dipendente assente con altro personale a proprio esclusivo carico. A semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale l'impresa deve sostituire il personale inidoneo o colpevole di non avere ottemperato ai doveri di servizio.

L'appaltatore nei confronti del personale utilizzato per lo svolgimento del servizio, si obbliga ad applicare integralmente tutte le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. di Categoria e degli accordi integrativi territoriali ed aziendali in vigore per il settore di attività nel tempo in cui si svolgerà il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore è obbligato all'osservanza ed all'applicazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali previste per i dipendenti dalla normativa vigente.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.81/2008.

Il soggetto affidatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente. E' tenuto a segnalare immediatamente al direttore dell'esecuzione del contratto le situazioni che possano ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi e risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiale inidonei o dannosi messi a disposizione della medesima.

L'aggiudicatario si impegna a fornire all'Amministrazione aggiudicatrice, all'inizio del servizio e in forma scritta, le informazioni con riferimento a:

- nominativo del responsabile della sicurezza;
- nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- nominativo del responsabile delle prestazioni;
- nominativo del Coordinatore delle attività;
- mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- eventuali dotazioni di protezione individuale;
- altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.

In caso di scioperi, generali o di categoria, l'Appaltatore è tenuto a darne formale preavviso nei tempi di

legge e, comunque, a rispettare le norme inerenti i servizi di pubblica utilità.

Qualora l'aggiudicatario dovesse essere una cooperativa, questa dovrà osservare nei riguardi di tutto il personale impiegato, senza distinzione alcuna tra dipendenti e soci lavoratori, le leggi e le norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza, istituti retributivi e contributivi.

Art. 6 – Durata del contratto

L'appalto ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dal 1° Luglio 2019. Resta escluso il tacito rinnovo del servizio.

Tutte le operazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

L'Impresa è tenuta ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto, per un tempo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali della cessata gestione, dietro comunicazione scritta del Responsabile dell'Ufficio Comune, preceduta da regolare provvedimento.

In caso di cambio di gestione, alla scadenza del contratto il soggetto affidatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentrati, al fine di garantire un efficace passaggio di consegne.

Art. 7 – Corrispettivo dell'appalto

L'importo complessivo del servizio per il periodo di cinque anni è stimato in € 149.900,00 più IVA come per legge come risulta dalle seguenti tabelle, di cui:

- € 145.000,00 importo a base di gara
- € 4.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

	Tipologia intervento	n. interventi stimati	Prezzo unitario netto	Totale intervento	di cui costi manodopera	
1	servizio di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria del cimitero (per quattro ore al giorno, per tre giorni a settimana, per cinque anni)	---	€ 62.400,00	€ 62.400,00	90%	€ 56.160,00
2	ricevimento della salma effettuato nei giorni festivi o nei giorni feriali se effettuato in orario pomeridiano o nei tre giorni settimanali dove non è prevista la presenza del custode	171	€ 25,00	€ 4.275,00	90%	€ 3.847,50
3	inumazione salma in campo comune	45	€ 400,00	€ 18.000,00	45%	€ 8.100,00
4	tumulazione salma o ceneri in loculo	110	€ 150,00	€ 16.500,00	55%	€ 9.075,00
5	tumulazione resti mortali o ceneri in ossario	55	€ 70,00	€ 3.850,00	65%	€ 2.502,50

6	esumazione ordinaria salma per raccolta resti mortali da collocare nell'ossario, compreso la raccolta, allontanamento, trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata di rifiuti cimiteriali (resti di feretri e indumenti) classificati speciali a norma delle vigenti leggi, compreso tenuta registro di carico e scarico	67	€ 250,00	€ 16.750,00	70%	€ 11.725,00
7	apertura di loculo per ispezione	15	€ 125,00	€ 1.875,00	80%	€ 1.500,00
8	estumulazione da loculo con raccolta dei resti mortali e tumulazione nell'ossario comune per mancato rinnovo alla scadenza della concessione cimiteriale, compreso la raccolta, allontanamento, trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata di rifiuti cimiteriali (resti di feretri e indumenti) classificati speciali a norma delle vigenti leggi, compreso tenuta registro di carico e scarico	75	€ 350,00	€ 26.250,00	60%	€ 15.750,00
TOTALE				€ 149.900,00		€ 108.660,00

L'importo sopra determinato è stimato sulla base dei numeri di interventi effettuati negli anni passati e per quelli che si prevedono di eseguire durante il contratto. Il reale corrispettivo che verrà liquidato alla ditta sarà determinato in funzione dell'effettivo numero di servizi resi. Qualora, durante il periodo di gestione dei servizi oggetto di appalto, essi risultassero inferiori alle quantità preventivate, la ditta aggiudicataria non potrà richiedere la corresponsione di indennizzi o compensi di sorta; nell'eventualità, invece che le quantità medesime fossero superate, la ditta dovrà applicare, anche per eventuali eccedenze, gli stessi prezzi unitari del presente appalto, al netto del ribasso d'asta.

L'importo contrattuale corrisponderà al prezzo offerto in sede di gara dal concorrente che si sarà aggiudicato l'appalto, aumentato di IVA ai sensi di legge.

A titolo di corrispettivo, all'appaltatore del servizio, verrà liquidato bimestralmente dietro presentazione di regolare fattura, un importo contabilizzato sulla base delle prestazioni effettuate applicando l'elenco prezzi unitari a base di gara al netto del ribasso d'asta.

Ciascun prezzo si deve intendere comprensivo anche di ogni e qualsiasi spesa per impiego di manodopera, nolo di mezzi meccanici, acquisto di materiali, anche di pulizia, e attrezzature e quant'altro a rendere l'intervento funzionale e a perfetta regola d'arte e a mantenere i cimiteri secondo le esigenze dettate dal decoro dei luoghi.

Per ogni altra operazione non compresa nel suddetto elenco prezzi verrà pattuito un nuovo prezzo che rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell'appalto.

L'amministrazione aggiudicatrice si obbliga ad effettuare il pagamento spettante all'appaltatore entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (attestata dal protocollo in arrivo dell'Amministrazione) previa acquisizione d'ufficio di DURC regolare.

Art. 8 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario

L'offerente che risulterà aggiudicatario del servizio dovrà:

- eseguire l'appalto con propria organizzazione imprenditoriale, mezzi d'opera, personale e materiali, con divieto di affidare l'esecuzione anche parziale a terzi, senza preventiva autorizzazione della

Stazione appaltante;

- eseguire, metodicamente e secondo le necessità dei servizi, tutte le operazioni e i servizi indicati nel presente capitolato;
- sottostare al controllo della stazione appaltante per la verifica dell'osservanza delle norme e dei patti contrattuali;
- risarcire e ripristinare gli eventuali danni causati al patrimonio pubblico o privato o a persone durante l'espletamento dei servizi;
- suggerire alla Stazione appaltante tutte le operazioni ritenute necessarie per il buon svolgimento dell'appalto e collaborare con la stessa al fine di garantire l'esecuzione dei servizi a regola d'arte;
- mantenere, per tutto l'orario di servizio, un comportamento adeguato al particolare luogo di lavoro e rispettoso dell'utenza e dei colleghi di lavoro;
- assumere rischio di impresa anche con riferimento ad ogni eventuale danno di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecato a persone o cose dal personale incaricato nello svolgimento dell'attività, tenendone comunque sollevata l'amministrazione aggiudicatrice. Lo stesso aggiudicatario, in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese al risarcimento dei danni arrecati;
- fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, le irregolarità e le disfunzioni eventualmente rilevate e contestate dalla Stazione appaltante, dovranno essere immediatamente eliminate da parte dell'appaltatore, in mancanza si procederà alla risoluzione del contratto come previsto all'art. 15 del presente capitolato

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Egli assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge e deve comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore deve riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Il Comune non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

CAPO II DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto

Formano parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) il presente capitolato speciale di appalto
 - b) l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario
-

- c) l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario
- d) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI)

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto e per quanto non sia in opposizione con le norme dello stesso, anche dalla seguente normativa:

- R.D. n. 1265 del 27.07.1934 "Testo Unico delle leggi sanitarie"
- D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 "Regolamento generale di polizia mortuaria"
- Circolare Ministero della sanità n. 10 del 31.07.1998;
- D.Lgs 50/2016 e relativi decreti attuativi e linee guida
- D. Lgs 81/2008 "Sicurezza negli ambienti di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni

L'Appaltatore, in ogni caso, dovrà ottemperare alle norme in vigore al momento dell'esecuzione del servizio. Resta espressamente convenuto che se qualche disposizione, sia di carattere generale che particolare, dovesse entrare in vigore durante il periodo di affidamento del servizio, l'Appaltatore, non potrà esimersi dal rispetto della stessa, anche se comportasse limitazioni e/o gravami che si intendono compresi nel rischio dell'Appalto. L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 - Gestione dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Suvereto è il direttore dell'esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore.

In particolare il direttore dell'esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal decreto ministeriale recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture, emanato in attuazione dell'articolo 111 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

L'aggiudicatario dovrà indicare la persona che ne ha la rappresentanza legale, eleggere domicilio ed indicare tale domicilio quale sede utile presso la quale intende che vengano ritualmente effettuate tutte le comunicazioni, intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione dipendente dal contratto.

L'aggiudicatario dovrà indicare altresì prima dell'inizio dell'esecuzione un responsabile/referente della conduzione e dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. Ogni variazione del domicilio e del responsabile deve essere tempestivamente comunicata alla Stazioneappaltante.

Art. 11 - Emissione del certificato di verifica di conformità'

Il Direttore dell'esecuzione procede alla verifica di conformità definitiva nel rispetto delle disposizioni di cui decreto ministeriale recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture, emanato in attuazione dell'articolo 111 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.

Il Direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali

Art. 12 - Fallimento dell'aggiudicatario o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore

In caso di negligenza abituale nel disimpegno del servizio, di grave inadempienza, o quando l'Appaltatore sospenda il servizio stesso, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, previa eventuale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni, prendendo possesso provvisorio di tutti i materiali e mezzi occorrenti per il servizio, finché l'Amministrazione Comunale non avrà diversamente o definitivamente provveduto.

L'Amministrazione potrà altresì chiedere la risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- c) nei casi di subappalto o cessione del contratto non autorizzati in via definitiva dall'Amministrazione Comunale.

Le eventuali somme ancora dovute dall'Appaltatore, nonché la cauzione prestata, si riterranno comunque vincolate per la rifusione delle spese e dei danni che il Comune avesse dovuto subire.

Si conviene l'esclusione di ogni formalità per la risoluzione del contratto, essendo sufficiente un preavviso di un mese notificato a mezzo messo ovvero mediante lettera raccomandata o PEC.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione dei servizi.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede d'offerta.

Art. 13 - Varianti in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica alle disposizioni di capitolato e contrattuali può essere introdotta dall'esecutore se non disposta dal Direttore per l'Esecuzione del contratto ed approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi ovvero nel caso in cui il direttore per l'esecuzione del contratto lo ritenga opportuno comportano la rimessa in pristino.

La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 – Subappalto

In materia di subappalto si applica l'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Per l'affidamento del servizio di cui si tratta è ammesso il subappalto per una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto. L'appaltatore è tenuto ad indicare in sede di offerta i servizi che eventualmente intenda subappaltare a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto. L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa concessione dell'autorizzazione da parte della Amministrazione aggiudicatrice che sarà rilasciata a seguito della verifica delle seguenti condizioni:

- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento del servizio;
 - il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato i servizi che intende subappaltare;
 - che l'aggiudicatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'aggiudicatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal "Codice degli Appalti" e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del medesimo codice;
-

- che non sussista, nei confronti dell'aggiudicatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni.
- che l'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- che l'affidatario comunichi alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Amministrazione aggiudicatrice provvederà a corrispondere direttamente all'aggiudicatario l'importo relativo al servizio eseguito dai subappaltatori. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine predetto, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario, il quale altresì deve comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L'aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione del servizio oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attività subappaltate.

Art. 15 - Penalità

L'inosservanza delle prescrizioni, nessuna esclusa, contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la proposta presentata, rendono passibile l'aggiudicatario di una penale da applicarsi discrezionalmente dal Comune, a partire da € 100,00, incrementabili secondo la gravità della mancanza accertata. La penale viene inflitta con lettera motivata del direttore dell'esecuzione del contratto previa contestazione all'aggiudicatario dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione. In caso di mancato pagamento della penale il Comune si riserva di recuperare l'importo della penale applicata mediante trattenuta di uguale importo sui pagamenti dovuti, ovvero mediante incameramento della fidejussione fino a concorrenza dell'importo della penale stessa .

L'incameramento avviene con provvedimento del Responsabile d'Area senza ulteriori formalità; in tal caso l'aggiudicatario sarà obbligato alla reintegrazione della fidejussione nell'importo originario nel termine di 30 (trenta) giorni, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 16 - Diffida ad adempiere-risoluzione del contratto

L'aggiudicatario dovrà garantire che l'esecuzione del servizio sia conforme a quanto previsto nel capitolato, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e con gli indirizzi generali fissati dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui, dovesse risultare che l'aggiudicatario disattenda agli obblighi previsti nel presente capitolato, ovvero si riscontrassero gravi deficienze nelle attività dei servizi, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la programmazione di attività non rispondenti agli indirizzi fissati o che danneggino l'immagine dei servizi e dell'amministrazione appaltante, sarà facoltà della stazione appaltante risolvere in qualsiasi momento il contratto restando a carico dell'aggiudicatario il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti alla stazione appaltante a questoriguardo.

Pertanto, quando, nel corso del servizio, si accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e dal Capitolato d'appalto e a regola d'arte, il Direttore dell'esecuzione, inoltrerà al soggetto stesso apposita diffida ad adempiere mediante raccomandata A/R o PEC, mettendo formalmente in mora l'aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine per adempiere agli obblighi contrattuali non minore di giorni 15 né maggiore di giorni 60. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte dell'aggiudicatario.

Decorso inutilmente il termine prefissato nella diffida ad adempiere, fermo restando il diritto della stazione

appaltante all'applicazione delle penalità stabilite all'art. 14 del presente capitolato, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'immediata sospensione della gestione e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, senza che l'aggiudicatario possa opporre eccezione alcuna.

Art. 17 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

Il contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario autorizzato ai sensi di legge e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'Amministrazione appaltante prima dell'emissione del certificato di pagamento.

Art. 18 - Cauzione definitiva

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria quale cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria sia bancaria che assicurativa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per l'offerente al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale sistema l'offerente, in sede di offerta, dovrà segnalare il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. Lo svincolo della garanzia fideiussoria è disciplinato dall'art. 103 comma 5, del D. Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara da parte della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e pertanto resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia fideiussoria che l'amministrazione avesse dovuto all'occorrenza incamerare in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto di cui si tratta.

Art. 19 - Coperture assicurative

L'aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, verso l'Amministrazione aggiudicatrice, i terzi e verso i prestatori di lavoro, comunque provocati nella gestione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione medesima, salvo gli interventi in favore dell'aggiudicatario da parte di primarie società assicuratrici.

A tale scopo l'aggiudicatario dovrà garantire un'idonea copertura assicurativa per un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 per sinistro, per persona. Detta polizza non potrà avere durata inferiore a quella del servizio aggiudicato e dovrà essere rinnovata in caso di scadenza in costanza di esecuzione dell'appalto. Copia della predetta polizza dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto ed in caso di pagamento frazionato del premio, l'aggiudicatario è tenuto a presentare a questa Amministrazione regolari quietanze di pagamento del premio previsto.

La mancata consegna e validità della polizza RCT/O dell'attività dell'appaltatore determina l'impossibilità di sottoscrivere il contratto di appalto e, pertanto, conseguentemente, la revoca dell'aggiudicazione del contratto/appalto e l'escussione della garanzia fideiussoria definitiva. L'operatività o meno delle coperture

assicurative per carenza, invalidità, mancato o ritardato pagamento del premio e per qualsiasi altra causa, non esonerano – in ogni caso– lo stesso appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere nei confronti della Stazione Appaltante di quanto non coperto in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative.

Art. 20 - Forma, contenuto ed esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto è stipulato mediante lettera commerciale sostitutiva del contratto d'appalto scambiata mediante posta elettronica certificata.
